CAMERA DEI DEPUTATI N. 6664-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 26 gennaio 2000

(Relatore: **GERARDINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto

Presentato il 30 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 contenente « Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto ».

Il decreto-legge si compone di due articoli, oltre a quello recante la consueta clausola relativa all'entrata in vigore. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede la proroga del termine di applicazione del divieto di smaltimento in discarica di rifiuti diversi da quelli inerti, dai rifiuti individuati da specifiche norme tecniche e da quelli che residuano da operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento; tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2000, viene prorogato fino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, in materia di discariche, e, in ogni caso, non oltre il 16 luglio 2001, termine stabilito dalla stessa direttiva per il suo recepimento da parte degli Stati membri.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 proroga invece di un anno, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000, il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 1999 per l'effettuazione, da parte dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB), delle relative comunicazioni alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti.

Infine, l'articolo 2, al fine di ottemperare agli impegni assunti per l'attivazione del protocollo di Kyoto in materia di tutela ambientale, autorizza l'utilizzazione delle entrate derivanti, nell'anno 1999, dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448 del 1998, istitutiva della predetta tassazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 miliardi di lire per il 1999 da iscrivere in ragione di 290 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e in ragione di 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

Il decreto-legge interviene quindi in tre distinti ambiti. Per quanto attiene al primo, si ricorda che l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante una disciplina generale della gestione dei rifiuti, ha stabilito il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di smaltire in discarica i rifiuti diversi da quelli inerti e da quelli che derivano da operazioni di riciclaggio e di recupero indicate ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'allegato B del citato decreto legislativo n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche. La procedura per la definizione di tale norme era già in corso di definizione allorquando è stata notificata la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che ha introdotto disposizioni innovative in materia di discariche, rendendo necessario un adeguamento della disciplina nazionale. Per tali ragioni, l'articolo 1, comma 1, del decreto-

legge dispone che l'indicato termine del 1° gennaio 2000 sia prorogato fino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria – che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti – e comunque non oltre il 16 luglio 2001, termine finale per il recepimento della direttiva stessa. Secondo quanto indicato nella relazione e nelle stesse premesse al decreto-legge, la proroga si rende quindi necessaria per adeguare nel frattempo la normativa nazionale a quella comunitaria e predisporre un'organica disciplina in materia. Nel decreto è altresì indicata la straordinaria necessità ed urgenza di evitare difficoltà nella gestione dei rifiuti e di prevenire rischi per la salute e per l'ambiente, anche in considerazione della situazione di emergenza che potrebbe determinarsi in quanto i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti, previsti dal già citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica risulta tuttora insufficiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale.

Il secondo settore su cui interviene il provvedimento legislativo d'urgenza è quello riguardante i policlorodifenili ed i policlorotrifenili (PCB). La materia relativa allo smaltimento di tali sostanze è disciplinata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che ha dato attuazione alla direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, disponendo, tra l'altro, che i detentori di apparecchi contenenti PCB in volumi superiori a determinati valori sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti una serie di informazioni, relative alle predette apparecchiature e alle quantità di sostanze contaminanti in esse contenute. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo, la comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999, deve essere presentata con cadenza biennale e va comunque effettuata entro dieci giorni dal verificarsi di eventuali modifiche o variazioni. Peraltro, le modalità di comunicazione e gli *standard* delle misurazioni analitiche dei PCB non sono stati ancora determinati, tenuto conto che gli organismi europei di normalizzazione non hanno provveduto a completare la relativa normativa tecnica.

Pertanto, l'articolo 1 del decreto-legge in esame, al comma 2, proroga al 31 dicembre 2000 il termine entro il quale va effettuata la comunicazione relativa alle apparecchiature contenenti PCB. Come segnalato anche nelle premesse al decreto-legge, la proroga si rende necessaria per consentire le analisi sui PCB e la relativa comunicazione da parte dei soggetti obbligati sulla base di apposite norme tecniche, per evitare difformità dei metodi di analisi o comunicazioni inesatte o incomplete.

Da ultimo, il decreto-legge, all'articolo 2, dispone in merito all'utilizzazione delle entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta *carbon tax)* per l'anno 1999. È opportuno richiamare, in proposito, le disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, dirette ad incrementare il carico tributario gravante sulle emissioni di anidride carbonica in adempimento degli impegni assunti con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il citato articolo 8 della legge n. 448 prevede, al comma 10, lettera *f)*, che le maggiori entrate derivanti dalla predetta tassazione siano destinate anche a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energica e per le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti in determinate zone climatiche, e per la concessione di un'agevolazione fiscale consistente in un credito d'imposta. Il comma 13 del predetto articolo 8 prevede che all'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dalla *carbon tax* si provveda con apposito regolamento governativo. Peraltro, il lungo e complesso *iter* amministrativo di tale regolamento e la necessità di disporre, per la sua definizione, di una quantificazione il più possibile attendibile

del gettito della tassa per il 1999, hanno determinato ritardi nel procedimento di emanazione e di pubblicazione del provvedimento. Si è reso quindi necessario intervenire con la disposizione contenuta all'articolo 2 del decreto-legge in esame, al fine di evitare la perdita di risorse necessarie per il conseguimento di rilevanti finalità ambientali. L'articolo 2 del decreto-legge, come già accennato, autorizza infatti la spesa di 300 miliardi per l'anno 1999, per la realizzazione delle finalità di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448 del 1998. La somma è assegnata, quanto a lire 290 miliardi, al Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del Protocollo di Kyoto, e, quanto a lire 10 miliardi, al Ministero delle finanze per la concessione del credito di imposta previsto dalla stessa lettera *f)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448.

È opportuno ricordare che nella terza Conferenza delle Parti, svolta a Kyoto nel 1997, relativa alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, sono stati definiti gli impegni dei diversi Paesi per la riduzione delle emissioni dei cosiddetti gas ad effetto serra. In particolare, i Paesi industriali responsabili di oltre il 70 per cento delle attuali emissioni hanno assunto l'impegno di ridurre le stesse in ragione di determinate percentuali rispetto ai livelli del 1990, entro l'anno 2012. L'Unione europea nel suo insieme dovrà ridurre le proprie emissioni dell'8 per cento nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012. Per quanto riguarda l'Italia, si ricorda che il 3 dicembre 1997 il CIPE ha anche approvato una deliberazione relativa ai programmi attuativi degli impegni assunti a livello internazionale e per il perseguimento dell'obiettivo nazionale di miglioramento della qualità dell'aria.

La finalizzazione della somma di 290 miliardi alla realizzazione di tali programmi appare quindi coerente con la finalità della norma istitutiva della *carbon tax* e assume decisivo rilievo ai fini dell'attuazione degli impegni assunti in sede internazionale.

2. Istruttoria legislativa svolta – Pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni.

L'istruttoria legislativa svolta in Commissione non è risultata particolarmente complessa. Per le considerazioni già espresse, si è ritenuto che sussistessero effettivamente le ragioni di necessità ed urgenza per l'adozione del provvedimento e la Commissione ha reputato quindi opportuno mantenere per lo più inalterato l'impianto iniziale del decreto-legge presentato dal Governo. Taluni aspetti sono stati peraltro ritenuti meritevoli di un'ulteriore precisazione, anche in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dal Comitato per la legislazione.

Il Comitato per la legislazione ha rilevato una parziale disomogeneità del provvedimento, ritenendo comunque che essa debba essere valutata in riferimento all'apprezzabile intento di evitare l'uso di una pluralità di strumenti normativi per la realizzazione di interventi incidenti su materie connesse. Nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento della Camera, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, il Comitato ha richiesto quindi di precisare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che il termine ivi indicato è prorogato fino all'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE, e non sino all'emanazione dello stesso, come previsto nell'orignaria formulazione del decreto-legge. Il Comitato ha ritenuto tale modifica necessaria allo scopo di tenere conto degli intervalli di tempo intercorrenti tra la data di emanazione e quella dell'entrata in vigore del provvedimento indicato. La Commissione Ambiente ha accolto tale indicazione, modificando nel modo richiesto dal Comitato il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Per quanto attiene agli aspetti indicati all'articolo 79, comma 4, lettera *b)*, del Regolamento, la disciplina proposta dal decreto-legge appare conforme alla Costituzione, come risulta anche dai pareri

espressi dalla Commissione Affari costituzionali, che si è pronunciata favorevolmente, senza formulare alcuna condizione o osservazione, sia sul testo iniziale del decreto-legge presentato dal Governo sia sul testo modificato dalla Commissione. Il decreto-legge appare altresì compatibile con la normativa dell'Unione europea, come confermato dal parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che auspicando, tra l'altro, il puntuale rispetto del termine del 16 luglio 2001 ai fini del recepimento della direttiva in materia di discariche, ha espresso un nulla osta sul provvedimento in esame. Appare opportuno evidenziare al riguardo che, con riferimento a talune preoccupazioni manifestate da componenti della Commissione circa l'eventualità di un'apertura incontrollata di discariche durante il periodo di proroga previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, il rappresentante del Governo ha rilevato che non dovrebbero sussistere apprezzabili rischi in tal senso, manifestando comunque la propria disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno che impegni l'Esecutivo ad anticipare il più possibile il termine di recepimento della direttiva 1999/31/CE, proprio per rendere marginale l'eventualità della realizzazione di nuove discariche o di interventi di ampliamento di quelle esistenti.

In ordine al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, sempre ai sensi dell'articolo 79, comma 4, lettera *b)*, del Regolamento, il provvedimento non sembra violare l'attuale ripartizione dei compiti e delle funzioni tra Stato, regioni ed enti locali. Anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha infatti espresso parere favorevole sul decreto-legge, formulando un'unica osservazione, con la quale si precisa che il riferimento, contenuto al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, al provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE va inteso come comprensivo anche delle leggi regionali e provinciali di attuazione delle direttive comunitarie. In merito a tale osservazione è stato sottolineato che, ferma restando la possibilità per le regioni e le province autonome di dare diretta attuazione alle direttive comunitarie, con le modalità previste dall'ordinamento, è intenzione del Governo adottare un apposito provvedimento statale di recepimento della direttiva, come evidenziato dallo stesso Ministro dell'ambiente, nel corso dell'esame svolto in sede referente. La Commissione si è riservata di approfondire comunque la questione nella fase dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Per una migliore definizione dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, invece, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, lettera *c)*, del Regolamento, la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre un termine per l'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie stanziate. In riferimento, infine, alla necessità di definire puntualmente gli obiettivi dell'intervento e congrui mezzi per conseguirli, nonché di valutare gli oneri eventuali gravanti sulla pubblica amministrazione, sui cittadini e sulle imprese, secondo quanto stabilito sempre dall'articolo 79, comma 4, lettera *c)*, del Regolamento, si è ritenuto che il provvedimento non presentasse aspetti problematici.

Per quanto attiene specificamente agli aspetti di natura finanziaria, la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente sul testo del decreto-legge, come modificato dalla Commissione di merito, senza apporre alcuna osservazione o condizione. Anche la Commissione Finanze – valutando positivamente la scelta di destinare le maggiori entrate derivanti dalla *carbon tax* alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448 del 1998 – ha espresso parere favorevole sul provvedimento, sia nella originaria formulazione sia nel testo modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, formulando un'unica osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare, ai fini dell'utilizzo delle predette disponibilità, una procedura particolare, come quella prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del

decreto-legge, anziché quella generale indicata dal comma 13 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. In proposito, occorre osservare che, sulla base delle considerazioni espresse dallo stesso rappresentante del Governo nel corso dell'esame, è stato necessario intervenire con tempestività per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge, al fine di evitare che tali risorse potessero andare perdute per le ragioni già dette. Ciò ha indotto a prevedere particolari modalità di utilizzo al fine di perseguire le finalità indicate nella stessa norma istitutiva della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica. Nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del provvedimento è d'altro canto evidenziato come, per quanto attiene al regolamento previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, il lungo e complesso confronto che si è sviluppato tra le amministrazioni interessate e con le regioni al fine della redazione del testo « ha comportato che, benché il procedimento di formazione del regolamento si sia concluso entro l'anno, non è risultato possibile esaurire, entro il medesimo termine, la fase di controllo e di pubblicazione ».

Infine, in merito alle implicazioni per gli operatori e le imprese interessate, è opportuno richiamare il parere della Commissione Attività produttive, che si è espressa anch'essa favorevolmente, senza formulare alcuna condizione o osservazione.

3. Il testo della Commissione.

La Commissione ha apportato quindi soltanto limitate modifiche al testo originario del decreto-legge.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, come già accennato, al fine di recepire una condizione formulata dal Comitato per la legislazione, è stato precisato che la proroga ivi prevista ha effetto fino alla data di entrata in vigore – anziché fino all'emanazione, come inizialmente previsto – del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE, in materia di discariche.

Sono state altresì introdotte modifiche all'articolo 2, sopprimendo, al comma 1, le parole che qualificavano espressamente come « di interesse nazionale » gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del Protocollo di Kyoto, da finanziare con le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente. Al comma 2 del medesimo articolo è stato inoltre stabilito un termine, non previsto nella originaria formulazione del decreto-legge, per l'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale dovranno essere determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti dalla cosiddetta *carbon tax*. Tenuto conto della procedura prevista per l'adozione del provvedimento, è apparso congruo stabilire il predetto termine in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In conclusione, la VIII Commissione, nel corso dell'istruttoria svolta, ha avuto modo di verificare che il provvedimento risponde ad effettive ed improrogabili ragioni di necessità ed urgenza, che inducono ad intervenire con tempestività sia al fine di evitare situazioni suscettibili di determinare disagi per gli operatori e pregiudizio alla salute ed all'ambiente, sia al fine di consentire l'utilizzazione di risorse per rilevanti finalità di protezione ambientale, connesse anche all'attuazione di impegni assunti in sede internazionali.

Per tali ragioni, la Commissione ha conferito un mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, auspicando la rapida conversione in legge del decreto-legge.

GERARDINI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6664,

rilevato come la parziale disomogeneità del provvedimento debba essere valutata anche in riferimento all'apprezzabile intento di evitare l'uso di una pluralità di strumenti normativi per realizzare interventi incidenti, sostanzialmente, su materie connesse,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, sia sostituita la locuzione « sino all'emanazione » con la seguente « sino all'entrata in vigore », allo scopo di tener conto di intervalli di tempo intercorrenti tra la data dell'emanazione e quella dell'entrata in vigore del provvedimento indicato nel citato comma.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 gennaio 2000).

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 25 gennaio 2000).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 6664, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500;

rilevato che lo stesso contiene, all'articolo 2, disposizioni volte ad utilizzare le maggiori entrate ancora disponibili, quantificate in 300 miliardi di lire per l'anno 1999, derivanti dall'attivazione della cosiddetta *carbon tax*;

valutata positivamente la scelta di destinare le suddette maggiori entrate alle finalità indicate alla lettera *f)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998;

tenuto conto della necessità di verificare la congruità dell'importo predetto, in considerazione degli effetti prodotti a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 383 del 1999, convertito dalla legge n. 496 del 1999;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare, in ordine all'utilizzo delle risorse disponibili, una procedura particolare, qual è quella indicata al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, in deroga a quella di carattere generale prevista al comma 13 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.

(Parere espresso il 19 gennaio 2000).

La Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6664 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,

ribadite le considerazioni e l'osservazione formulate nel parere espresso nella seduta del 19 gennaio,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 25 gennaio 2000).

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione Attività produttive,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 500 del 1999,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto, alla luce delle modifiche introdotte al decreto-legge dalla VIII Commissione;

rilevato che la direttiva 91/156/CEE faceva obbligo agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative in materia entro il 1° aprile 1993;

preso atto che fino ad ora l'Italia non ha adeguatamente adempiuto a tale obbligo, motivo per il quale è in corso una procedura di infrazione in sede comunitaria in relazione ai piani di gestione dei rifiuti;

rilevato peraltro che è ora intervenuta una nuova direttiva, la 1999/31/CE, il cui termine di recepimento scade nel luglio 2001 e che tale direttiva risulta inserita nella legge comunitaria 2000;

auspicando un puntuale rispetto del termine da ultimo ricordato;

esprime:

NULLA OSTA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6664, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante: « Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 1, comma 1, il riferimento al provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE va inteso come comprensivo anche delle leggi regionali e provinciali di attuazione delle direttive comunitarie, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificata dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.	1. Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, le parole: « sino all'emanazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « sino alla data di entrata in vigore ».

All'articolo 2:

al comma 1, sono soppresse le parole: « di interesse nazionale »;

al comma 2, dopo la parola: « adottato » *sono inserite le seguenti:* « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1999, N. 500

Decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 305 del 30 dicembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che dal 1° gennaio 2000 consente lo smaltimento in discarica dei soli rifiuti inerti e dei rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;

Vista la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che disciplina tempi, modalità e condizioni per lo smaltimento in discarica di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante disposizioni in materia di smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999 gli apparecchi contenenti PCB e le quantità di PCB detenuti;

Considerato che il divieto di smaltire in discarica rifiuti diversi dai rifiuti inerti e dai rifiuti che residuano da attività di riciclaggio, recupero e smaltimento previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a far tempo dal 1° gennaio 2000, determina una situazione di emergenza in quanto i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dal medesimo decreto legislativo sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica risulta tuttora insufficiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale;

Considerata altresì l'esigenza di disciplinare lo smaltimento in discarica dei rifiuti in conformità alla direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

(segue: testo del decreto-legge)

Considerato che la comunicazione di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti da effettuare entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presuppone l'individuazione delle metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle necessarie analisi sui PCB, ma che tuttora non sono state fornite opportune indicazioni da parte degli organismi europei di normalizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di evitare difficoltà nella gestione dei rifiuti e prevenire rischi per la salute e per l'ambiente, nonché di rendere possibili le analisi sui PCB e la relativa comunicazione da parte dei soggetti obbligati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in tema di destinazione di risorse finanziarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, per evitare la perdita di tali risorse necessarie per il conseguimento di rilevanti finalità ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino **alla data di entrata in vigore** del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

2. *Identico.*

ARTICOLO 2.

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290

(segue: testo del decreto-legge)

miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale **di interesse nazionale** in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
RONCHI, *Ministro dell'ambiente.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,** di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. *Identico.*

DDL13-6664A
Lire 1000